



Centro Studi FIPAV



Premi sportivi sotto i 300 euro: ritenuta obbligatoria nel 2025, esenzione solo dal 2026

Con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito ai premi corrisposti ad atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

Per i premi corrisposti agli atleti nel 2025 non si applica l'esenzione fino a 300 euro, ma va applicata la ritenuta del 20% prevista dall'art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021.

L'esenzione, che era stata prevista nel 2024 grazie al decreto milleproroghe, **tornerà ad essere applicabile soltanto dal 1° gennaio 2026.**

L'Agenzia delle Entrate conferma quindi una interpretazione restrittiva: nel 2025 la ritenuta si applica sempre, senza soglia di franchigia, ma dal 2026 sarà possibile chiedere il rimborso delle ritenute pagate nel 2025 sugli importi che – in base alla norma futura – sarebbero stati esenti introducendo, di fatto una sorta di "esenzione in pectore": il beneficio esiste nella normativa futura, ma non è utilizzabile nel periodo d'imposta 2025.

Da dove nasce la questione

Il decreto Milleproroghe (DL 215/2023) aveva introdotto in modo temporaneo l'esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi fino a 300 euro, per il periodo 29 febbraio – 31 dicembre 2024.

Per il 2025 quella norma non è stata prorogata, quindi a legislazione vigente i premi tornano ad essere tassati integralmente con ritenuta 20%.

Successivamente la misura è stata poi resa permanente dal nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione – TUV (D.Lgs. 33/2025) che, all'art. 45, stabilisce che su tali premi "non si applicano le ritenute alla fonte" dal 29 febbraio 2024 ma TUV è applicabile solo dal 1° gennaio 2026.

Da qui il dubbio: "posso applicare la soglia già nel 2025, visto che la norma è retroattiva.



Centro Studi FIPAV



La risposta dell'Agenzia delle Entrate

La soluzione prospettata dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello è la seguente:

- nel 2025 la ritenuta del 20% va applicata su tutti i premi, indipendentemente dall'importo.
- il versamento va fatto nei termini ordinari, cioè entro il 16 del mese successivo all'erogazione, anche per i premi di dicembre (scadenza 16/1/2026).
- anche i versamenti in ravvedimento da fare nel 2026 per premi 2025 vanno effettuati, perché conta la data dell'erogazione, non la data del versamento.
- dal 1° gennaio 2026 si applica la nuova regola: ritenuta solo oltre i 300 euro annui per atleta per ciascun soggetto erogatore.
- dal 2026 si può presentare istanza di rimborso per le ritenute pagate nel 2025 su premi fino a 300 euro.

Di conseguenza i soggetti che hanno erogato i premi devono per l'anno 2025 applicare la ritenuta del 20% su tutti i premi sportivi erogati agli atleti nel 2025, anche se inferiori a 300 euro, effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione (codice tributo 1047 – ritenute su premi e vincite) con il ravvedimento operoso in caso di ritardo del versamento e porre in essere gli adempimenti fiscali connessi ovvero applicare la ritenuta del 20% e versarla con il codice tributo 1047 entro il 16 del mese successivo all'erogazione.

Le somme erogate agli atleti e tecnici non vanno certificate ma vanno comunque riportate nel modello 770 Quadro SH in cui indicare l'importo dei premi corrisposti e le ritenute operate con aliquota del 20% e il Quadro ST sezione III in cui indicare le ritenute operate e versate già indicate nel quadro SH.

Cosa cambia dal 2026

A partire dal 01 gennaio 2026 torna operativa in via definitiva la soglia di esenzione di 300 euro per i premi corrisposti a ciascun atleta dallo stesso soggetto. Se un atleta riceve più premi da soggetti diversi, il limite si applica per ciascun soggetto erogatore mentre se l'importo erogato dallo stesso ente allo stesso atleta supera i 300 euro, la ritenuta si applica sull'intero importo, non solo sulla parte eccedente.



Rimborsi delle ritenute versate nel 2025

Dal 2026 sarà possibile presentare istanza di rimborso per le ritenute versate nel 2025 su premi inferiori a 300 euro. L'Agenzia riconosce che la disposizione ha effetto retroattivo dal 29 febbraio 2024, ma ritiene che il rimborso possa essere richiesto solo dall'anno di applicazione del TUVR (2026).

Resta da capire quanti soggetti procederanno effettivamente al rimborso, vista l'entità spesso modesta delle ritenute emerse.

In sintesi

Anno di erogazione premio	Ritenuta da applicare?	Soglia esenzione € 300	Rimborso possibile
2024 (dal 29/02 al 31/12)	No	Sì	No
2025	Sì, sempre 20%	No	Dal 2026
2026	Solo sopra 300 €	Sì permanente	Non necessario

Risposta n. 265/2025

OGGETTO: Applicazione delle ritenute su premi corrisposti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive – Articolo 30, comma 2 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Associazione istante (di seguito "*Istante*" o "*ASD*") eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Tali somme sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che l'aliquota della ritenuta è fissata nella misura del venti per cento «*sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di*

qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe».

Il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18 (decreto milleproroghe), all'articolo 14, comma 2-*quater* prevede che *«Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall' articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».*

Tale disposizione normativa non è stata prorogata e di conseguenza nel periodo di imposta 2025 si sarebbe dovuto continuare ad applicare la ritenuta su tutti i premi erogati a prescindere dall'ammontare corrisposto.

Con il supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025, n. 71 è stato pubblicato il "Testo Unico in materia di versamenti e riscossione" approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (TUVR) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

In particolare, l'articolo 45, comma 9, del TUVR prevede che *«Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2,*

se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».

Ciò premesso, la ASD chiede:

- conferma che con riferimento al periodo d'imposta 2025 si debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta alle scadenze normativamente previste, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- se sia tenuto a effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta relative al mese di dicembre 2025, atteso che detti adempimenti non dovrebbero essere più dovuti per effetto dell'entrata in vigore del TUVR;
- lo stesso dubbio sorge in merito al versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta che sarebbe effettuato nel 2026 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso in relazione alle scadenze del periodo d'imposta 2025.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene di:

- essere tenuto all'applicazione della ritenuta alla fonte in relazione ai premi corrisposti nel 2025, indipendentemente dall'ammontare del premio erogato;
- non essere tenuto al versamento entro il 16 gennaio 2026, delle ritenute effettuate nel mese di dicembre 2025;

- essere tenuto dal 1° gennaio 2026 ad assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui i premi erogati nel periodo d'imposta alla stessa persona siano superiori complessivamente a 300 euro.

- poter presentare istanza di rimborso dal 1° gennaio 2026, delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta versate nel corso del 2025 relative al pagamento di premi erogati nel corso del periodo d'imposta 2025 nei confronti del medesimo soggetto, per importi che complessivamente non abbiano superato l'importo di 300 euro.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comma 6-*quater*, dell'articolo 36, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 prevede che *«Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»*.

Relativamente a detti premi, il secondo comma dell'articolo 30, del richiamato d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l'aliquota della ritenuta è fissata nella misura del venti per cento.

Il comma 2-*quater* dell'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18 (decreto milleproroghe) stabilisce che *«Sulle*

somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».

Tale previsione normativa non è stata prorogata in relazione ai premi corrisposti nel periodo d'imposta 2025, pertanto, con riferimento agli stessi, il sostituto d'imposta è tenuto all'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta come previsto dal citato secondo comma dell'articolo 30 del d.P.R. 600 del 1973, indipendentemente dall'ammontare corrisposto.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento al primo quesito proposto dal contribuente, si condivide la soluzione prospettata, ovvero applicare per il periodo d'imposta 2025 la previsione di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36 del 2021, assoggettando i premi a ritenuta a norma dell'articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro).

Con riferimento al secondo quesito formulato, premesso che l'obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al

momento della corresponsione del compenso (e non del versamento), per l'annualità 2025, la ritenuta alla fonte sui premi erogati va applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali vigenti per tale annualità.

Con riferimento al terzo quesito, fatte salve ulteriori modifiche normative, si condivide la soluzione prospettata dal contribuente, ovvero, a far data dal 1° gennaio 2026, assoggettare a ritenuta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se detti premi, erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona, siano superiori a 300 euro, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 45, comma 9, del TUVR.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)